

Allegati

n. 148.

- comma 15, che prevede la possibilità di proroga, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. La proroga in esame, subordinata alla conclusione di uno specifico accordo in sede governativa e di un programma inteso alla ricollocazione dei lavoratori, nonché dell'accertamento, da parte del Ministero del lavoro, del concreto avvio, nei primi 12 mesi di trattamento, del piano di gestione delle eccedenze occupazionali, può determinare l'allungamento della durata del trattamento fino a 24 mesi;

Comma 33.

E' prorogata per l'anno 2011 l'applicazione dei seguenti commi di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:

- comma 1, concernente la possibilità, da parte dell'impresa di appartenenza, di utilizzare, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento, nel limite di 50 milioni di euro con le modalità definite da decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- comma 6, che stabilisce l'incremento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi nella misura del 20%, pari attualmente all'80% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario, nei limiti di 80 milioni di euro;

- comma 8, che prevede la liquidazione su richiesta, a favore di determinate categorie di lavoratori, del trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite. I lavoratori interessati sono quelli già percettori del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

E' prorogata per l'anno 2011 l'applicazione delle disposizioni di cui ai seguenti commi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010):

- comma 131, concernente i requisiti previdenziali ai fini della fruizione dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali (di cui

Il Segretario



Allegati

all'articolo 19, primo comma, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272);

- comma 132, che prevede la contribuzione figurativa integrativa (fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010) a favore dei lavoratori beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro con almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza;

- commi 134 e 135, sulla estensione della riduzione contributiva di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della L. 23 luglio 1991, n. 223, a favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari della indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni di età. Le norme prevedono altresì il prolungamento della durata della stessa riduzione contributiva per chi assuma lavoratori in mobilità o che beneficino dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, a condizione che gli stessi abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010;

- comma 151, che prevede l'erogazione, da parte dell'INPS, di uno specifico incentivo a favore dei datori di lavoro che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e le cui aziende non siano interessate da trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria qualora assumano lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria e del trattamento speciale di disoccupazione licenziati da imprese edili ed affini. L'incentivo è pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa autorizzato ed escludendo quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate.

Comma 37.

Modifica l'articolo 12, comma 5 del decreto-legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riguardante l'applicazione della normativa previgente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (le cosiddette "finestre"), per una serie di lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a

Allegati

decorrere dal 1° gennaio 2011, nei limiti di 10.000 soggetti beneficiari. In primo luogo viene modificata la lettera a) del suindicato comma 5 in maniera da ricomprendere tra i beneficiari della disposizione (vale a dire i lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità) oltre quelli indicati al comma 2 dell'articolo 7 della legge 223/1991 (lavoratori operanti nel Mezzogiorno) anche quelli di cui al comma 1 (collocati in mobilità in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale).

Inoltre viene inserito il comma 5-bis che prevede la possibilità per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di disporre a favore di tutti i lavoratori indicati nel comma 5, in deroga alla normativa vigente e in via alternativa a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 12, comma 5, il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico. Tale prolungamento avviene per un periodo non superiore a quello che intercorre tra la data computata sulla base delle norme sui trattamenti pensionistici vigenti prima del decreto n. 78/2010 e quella computata sulla base dell'articolo 12 di tale decreto.

L'intervento avviene nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione .

Comma 39.

Abroga il comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 247/2007 che prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un innalzamento di 0,09 punti percentuali delle aliquote contributive di finanziamento relative: all'assicurazione generale obbligatoria ed alle sue forme sostitutive ed esclusive, con riferimento agli iscritti lavoratori dipendenti e per la quota a carico dei medesimi lavoratori; alle gestioni pensionistiche degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle rispettive gestioni speciali dell'INPS ed inoltre relative alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Alla compensazione delle minori entrate derivanti da tale abrogazione concorrono i risparmi di cui all'articolo 12, comma 12-terdecies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

Il Segretario



Allegati

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013, una riduzione pari a 30 milioni di euro l'anno degli stanziamenti a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Comma 45.

A decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate, di cui all'articolo 2, comma 49 della legge n. 191/2009.

Comma 47.

Prorogato al 2011 il regime di detassazione dei contratti di produttività, di cui all'articolo 5 del Decreto-legge n. 185/2008 ai sensi del quale il lavoratore dipendente può optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 10%, in luogo dell'IRPEF e relative addizionali, sui redditi percepiti in relazione a incrementi di produttività e lavoro straordinario.

La proroga per il 2011 si applica ai soggetti che hanno realizzato nel 2010 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro e comunque su un ammontare imponibile non superiore a 6.000 euro. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 53 comma 2 del Decreto-legge n. 78/2010 nel prorogare tale agevolazione a tutto il 2011 ha altresì previsto uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

- Legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" (*G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011 n. 53*)

Art. 1. Proroghe non onerose di termini in scadenza**Commi 1, 2 e 2 bis.**

Sono rinviati al 31 marzo 2011 sia i termini che i regimi giuridici con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011 indicati nella Tabella allegata. Tale proroga riguarda tra le tante disposizioni:

Allegati

- l'art. 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sull'estensione dell'ambito di applicazione dell'istituto del lavoro accessorio;
- l'art. 19, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sull'utilizzo delle risorse finanziarie degli ammortizzatori sociali in deroga;
- l'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 riguardante la possibilità di emanare decreti in materia di ammortizzatori sociali per settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni;
- l'art. 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 relativo all'obbligo per i sostituti d'imposta di comunicazione telematica dei dati all'Inps e all'Agenzia delle entrate;
- l'art. 64, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, riguardante l'obbligo di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni attraverso carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi.

Il termine del 31 marzo 2011 può ulteriormente essere prorogato con uno o più decreti del presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze e previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario

Art. 2. Proroghe onerose di termini**Comma 2.**

Il termine del 20 dicembre 2010 previsto dal decreto del ministro dell'Economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010 relativo al versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per le alluvioni avvenute in Veneto è differito al 30 giugno 2011.

Comma 3.

I contribuenti colpiti dal terremoto in Abruzzo del 2009 beneficiano di una nuova sospensione della riscossione delle rate dei tributi e dei contributi in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011. La

Il Segretario



Allegati:

Ips rendiconti generali 2011

ripresa della riscossione delle rate non versate sarà disciplinata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Comma 4-sexies.

Gli enti pubblici previdenziali possono proseguire l'attuazione dei piani di investimento deliberati al 31 dicembre 2007 e approvati dai ministeri vigilanti ma devono adottare, entro il 31 dicembre 2011, gli atti confermativi delle singole iniziative di investimento.

Comma 12-undecies.

Si prevede la proroga per il 2011 dell'agevolazione, prevista dall'art. 1 commi 5-8 del D.L. 108/2002, in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali con un organico superiore a 1.800 unità operanti nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione, nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999. Tale agevolazione consiste nell'erogazione di un trattamento economico corrispondente all'80 per cento dell'importo massimo dell'indennità di mobilità.

La norma prevede inoltre per gli enti non commerciali operanti nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale con sede nei territori colpiti da calamità naturali in Molise, Sicilia e Puglia, la proroga al 31 dicembre 2011 della sospensione del termine per versare contributi, tributi e imposte ancora dovuti per gli anni dal 2008 al 2011. Al relativo onere si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione e, quanto a 12,5 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili, di cui all'art. 1, comma 40, della legge n. 220 del 2010.

Comma 17-septies.

Dal 30 settembre 2011 le risorse destinate agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali possono essere utilizzate per la prosecuzione delle attività di realizzazione del polo finanziario e del polo giudiziario di Bolzano.

Allegati

Comma 49.

Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici e privati non possono essere ceduti.

Comma 53.

Anche nel triennio 2012-2014 è prevista la possibilità per i dipendenti pubblici (escluso il personale scolastico) di fruire dell'istituto dell'esonero dal servizio nei 5 anni precedenti la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

- Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2001, n. 183" (G.U. n. 108 dell'11 maggio 2011)

Art. 1. Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

Comma 1.

Possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

- a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999;
- b) lavoratori notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;
- c) lavoratori addetti alla c.d. "linea catena";
- d) conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto.

Comma 2.

Il beneficio pensionistico è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto una delle attività faticose e pesanti indicate nel precedente comma per i seguenti periodi:

- a) per almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei

Il Segretario



Imps rendiconti generali 2011

Allegati

requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

b) per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Comma 3.

Al fini del computo dei periodi di svolgimento delle attività particolarmente faticose e pesanti, si tiene conto dei soli periodi di lavoro effettivamente svolto, con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.

Comma 4.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti destinatari del beneficio in parola conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007. Pertanto, a decorrere dall'anno 2013 i lavoratori interessati possono accedere al beneficio in presenza del requisito anagrafico di 58 anni anziché di 61 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva pari a 94 anziché a 97.

Comma 5.

Per il periodo transitorio 2008-2012 i lavoratori destinatari del beneficio di cui trattasi conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti:

a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007, e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché di 58;

b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella richiamata Tabella B e cioè in presenza di requisito anagrafico di 57 anni anziché di 59 ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva pari a 93 anziché a 95;

c) per l'anno 2010, un'età anagrafica ridotta di due anni ed una

Allegati

somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché di 59 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva paria a 94 anziché a 95;

d) per gli anni 2011 e 2012, un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché di 60 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva pari a 94 anziché a 96.

Comma 6.

Per i lavoratori notturni che prestano la loro attività per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato al pensionamento dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di età anagrafica prevista ai commi 4 e 5 non può superare:

a) un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

b) due anni per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

Comma 8.

Sono fatte salve le norme di miglior favore per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con quelle previste dal presente decreto.

Comma 9.

I benefici previsti spettano, fermo restando quanto disciplinato dall'art. 3, con effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del presente decreto purchè, in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 2. Modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione

Il Segretario



Inps rendiconti generali 2011

IAPS rendiconti generali: 2011

Allegato***Comma 1.***

Il lavoratore interessato al beneficio deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto:

- a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro il 31 dicembre 2011;
- b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Comma 3.

L'Ente previdenziale comunica all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, il quale resta subordinato alla presentazione all'Ente medesimo della domanda di pensionamento ai fini della verifica della sussistenza di ogni altra condizione di legge.

Comma 4.

E' previsto il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico per le domande presentate oltre i termini stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo 2. Detto differimento è fissato in:

- a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
- b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
- c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.

Art. 3 Meccanismo di salvaguardia***Comma 1.***

Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero delle domande rispetto alle risorse finanziarie stanziare, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda.

Art. 7 Copertura finanziaria***Comma 1.***

Sono a carico dello Stato gli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici in argomento, con previsione della relativa copertura

Allegati

finanziaria. Detti oneri sono valutati in 312 milioni di euro per l'anno 2011, in 350 milioni di euro per l'anno 2012 ed in 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 novembre 2010 "Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2010 con decorrenza dal 1° gennaio 2011, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2009 con decorrenza dal 1° gennaio 2010" (G.U. n. 279 del 29 novembre 2010)

Art. 2.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2010 è determinata in misura pari a + 1,4 dal 1° gennaio 2011, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2010 "Misura del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011" (G.U. n. 292 del 15 dicembre 2010)

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali è fissata all'1,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011.

- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 dicembre 2010 "Determinazione, per l'anno 2011, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987 n. 398" (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2010)

Art. 1. Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2011 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2011, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi

Inps rendiconti generali 2011

Il Segretario



Allegati

del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle unite al decreto, che costituiscono parte integrante.

Art. 2. Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente di cui alle tabelle allegate al decreto.

Art. 3. Frazionabilità della retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4. Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

- Decreto n. 229 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, 18 novembre 2010 "Regolamento di modifica al regolamento di istituzione del "Fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa" approvato con decreto 28 settembre 2000, n. 351, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato" (G.U. n. 304 del 30 dicembre 2010)

Art. 1.**Comma 1.**

Viene prorogata al 31 dicembre 2011 la valenza temporale del "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni

Allegati

poste in liquidazione coatta amministrativa" Istituito presso l'INPS con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, 28 settembre 2000, n. 351. Pertanto a tale Fondo potranno accedere i lavoratori che maturano i requisiti necessari entro il 31 dicembre 2011.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 9 dicembre 2010 "Riconoscimento della personalità giuridica ed autorizzazione ad operare all'associazione Fondo Paritetico Interprofessionale nazionale per la formazione continua nei settori economici della cooperazione denominato FO.IN.COOP." (G.U. n. 9 del 13 gennaio 2011)

Art. 1.

All'associazione "Fondo Paritetico Interprofessionale nazionale per la formazione continua nei settori economici della cooperazione" denominato FO.IN.COOP è riconosciuta la personalità giuridica.

Art. 2.

L'associazione è autorizzata a finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali come previsto dal comma 1 dell'art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modifiche e integrazioni.

- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 10 novembre 2010 "Disciplina delle operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonché delle operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari da parte degli enti previdenziali pubblici e privati" (G.U. n. 12 del 17 gennaio 2011)

Art. 1.

Il presente decreto disciplina esclusivamente le operazioni di acquisto e di vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e di previdenza inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art.

Il Segretario



INPS rendiconti generali 2011

Allegati

1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari.

Art. 2.**Comma 1.**

Gli enti individuati comunicheranno al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 novembre di ogni anno un piano triennale di investimento che evidenzia, per ciascun anno, l'ammontare delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonché delle operazioni di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari.

Gli enti comunicheranno inoltre, entro il 30 giugno di ciascun anno, eventuali aggiornamenti del piano.

- Decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2010 "Modalità di erogazione del contributo straordinario previsto dall'art. 2, comma 59 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a favore degli orfani delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, che siano già stati collocati in pensione" (G. U. n. 21 del 27 gennaio 2011)

Art. 1.

I soggetti destinatari del contributo straordinario di cui all'art. 2, comma 59, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono gli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice, che siano già collocati in pensione alla data del 1° gennaio 2010.

Art. 2.

L'importo del contributo erogato corrisponderà alla rata mensile della pensione in godimento al 1° gennaio 2010, moltiplicata per il coefficiente di calcolo previsto dalla tabella "A" allegata al decreto.

Art. 3.

Il pagamento dell'importo spettante è effettuato dall'ente previdenziale competente.

Allegati**Art. 4.**

La concessione del beneficio è subordinata alla presentazione di apposita istanza all'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico che deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Entro 4 mesi dal termine di scadenza della presentazione delle domande, si procederà, sulla base del numero delle richieste pervenute e degli importi del contributo attribuibile ad ogni beneficiario, a rimodulare proporzionalmente i coefficienti indicati nella tabella "A", fermo restando il limite massimo di spesa di 5.000.000 di euro.

Art. 6.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto è imputata sul capitolo 2313 del bilancio del Ministero dell'interno- Dipartimento libertà civili e immigrazione- esercizio finanziario 2010, a favore degli enti previdenziali competenti al pagamento del contributo.

- Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 25 marzo 2011 "Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali" (G.U. n. 74 del 31 marzo 2011)

Art. 1.**Comma 1 e 2.**

Sono prorogate al 31 dicembre 2011, a causa della particolare congiuntura economica, le disposizioni con termine di scadenza 31 marzo 2011 contenute nei seguenti articoli:

- art. 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio;
- art. 19, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riguardante l'incremento della misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori qualificati sospesi nonché per gli apprendisti;
- art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,

Il Segretario



Inps rendiconti generali 2011

Allegat

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sulla possibilità di adeguare le norme che disciplinano i Fondi di solidarietà dei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni, mediante un decreto di natura non regolamentare, e dei relativi regimi giuridici.

- Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 marzo 2011 "Disposizioni, per l'anno 2011, relative ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento fiscale e contributivo secondo le modalità di trasmissione delle segnalazioni qualificate previste dai provvedimenti attuativi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248" (G.U. n. 75 del 1° aprile 2011)

Art. 1.

Comma 3.

L'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Territorio e l'INPS comunicano al Dipartimento delle Finanze entro il 10 settembre 2011 i dati relativi alle complessive riscossioni definitive, avvenute nel primo semestre dell'anno, conseguenti agli accertamenti fiscali e contributivi cui abbiano contribuito i comuni come previsto dai commi 1, 4 e 5 dell'art. 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per incentivare la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è previsto per gli stessi una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme accertate e per questo entro il 15 settembre 2011, il Dipartimento delle Finanze comunica al Ministero dell'Interno l'importo complessivo annuo che si prevede di erogare ai Comuni, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio.

L'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Territorio e l'INPS comunicano entro il 31 maggio 2012 al Dipartimento delle finanze i dati definitivi relativi alle riscossioni realizzate nell'anno precedente, distintamente per Comuni, per tributi e contributi al fine di consentire la determinazione dell'importo da erogare ad ogni singolo Comune.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 marzo 2011 n. 57955 "Criteri di concessione del trattamento di